

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 16 dicembre 2025, n. 56

COMUNE STORNARA - PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Stornara (Fg) per un Centro diurno non autosufficienti_RR 4/2019 ed una Rsa non autosufficienti_RR n.4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60 ter e ex art. 66 del RR n.4/2007), denominati "L'Albero della vita" con una dotazione di n.30 posti di centro diurno non autosufficienti e n. 50 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) in via La Menola – ASL FG

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1. il fabbisogno regionale di strutture;
2. i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
3. i requisiti per l'accreditamento istituzionale;

sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti) e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro Diurno per disabili) già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:
"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(...);

- f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati

dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento(...)

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, alle strutture ex art. 66 ed ex art. 60 ter e R.R. n. 4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."

Con pec trasmessa in data 13/01/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 17598 del 14/01/2025, il Comune di Stornara (Fg), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 1 (strutture ammesse a finanziamento) allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Roberto Nigro, in qualità di legale rappresentante del Comune di Stornara (PI 00397570714 - con sede in Stornara (Fg) in via E. Fieramosca n°24), chiedeva la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 e di un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 denominati "L'Albero della vita", da realizzare in Stornara (Fg) in via La Menola, con dotazione di 80 posti di cui :

- 50 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;
- 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019.

Nell'istanza il legale rappresentante del Comune di Stornara dichiarava che la struttura era ammessa a finanziamento FESR per: Residenza Sociosanitaria e Assistenziale _ ex art. 66 del RR 4/2007 e Centro Diurno _ex art 60ter del RR 4/2007, ma chiedeva 50 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 e 30 posti di Centro Diurno Disabili di cui al RR n. 5/2019.

Ad integrazione della precedente pec, il Comune di Stornara con pec del 15/01/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 21158, trasmetteva la seguente documentazione:

- P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE X – AZIONE 9.11 Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Stornara per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "L'albero della vita – Realizzazione di una residenza socio-sanitaria assistenziale e di un centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza";
- Elaborati planimetrici: Tav.04-a Centro diurno non autosufficienti al Piano terra e Rsa non autosufficienti al piano primo ed al piano secondo;
- Relazione tecnico-descrittiva nella quale si rileva quanto segue "La presente relazione è di accompagnamento al progetto per la richiesta di finanziamento per costruzione di un nuovo immobile atto a ospitare un centro per anziani di cui al piano terra verrà ubicato il Centro Diurno Socio-educativo e riabilitativo, al piano primo e al piano secondo sarà ubicato la Residenza Socia-Sanitaria Assistenziale, e in copertura verrà realizzata una palestra.";
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 25/09/2015 ad oggetto "REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI E CENTRO DIURNO PER LE DEMENZE (ART.66 E ART.60TER RR N.4/2007 E S.M.I.) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.";

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Roberto Nigro, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Stornara dichiarava "Che il fabbricato distinto al /N.C.E.U. al foglio n. 11 mappale n. 1268 è di proprietà dell'Ente Comune di Stornara";
- Visura storica del fabbricato foglio 11 p.lla 1268 ed estratto di mappa.

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. n. 0035982/2025 del 23/01/2025 la scrivente Sezione chiedeva alla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di Stornara (Fg) per il progetto di progetto di Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani (ex art. 66 del RR 4/2007) e Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art. 60ter del RR 4/2007)

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la suddetta Sezione attestava con nota prot. n.0058591/2025 del 04/02/2025 che:

"- il progetto è stato ammesso a finanziamento a valere sul FESR - POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.11 con A.D. n. 564 dell'08/11/2016 e il relativo importo è stato impegnato con A.D. n. 682 del 06/12/2016;

- la struttura da realizzare offerisce all'ex art. 66 "Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani" del Reg. Reg. 04/2007 e all'ex art. 60ter "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza";

- il numero dei posti utente, oggetto del progetto ammesso a finanziamento, è pari complessivamente a 80;

- alla data odierna l'atto di omologazione del progetto non risulta acquisito agli atti della Sezione scrivente e il contributo finanziario definitivo non risulta ancora saldato. Con nota prot. n. 8403 del 18/11/2024 ha chiesto una proroga per la chiusura fisica, tecnica, economica e finanziaria del progetto che la Sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarietà ha accolto (nota RP 624754 del 16/12/2024), fissando il termine per la chiusura al 31/07/2025;

- non sussiste alcun atto di revoca del finanziamento concesso."

Inoltre, comunicava, altresì, che: *"Alla luce di quanto attestato si rimanda a successiva comunicazione l'avvenuta erogazione del contributo finanziario definitivo e la dichiarazione relativa al completamento delle attività nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di Intervento prefissati."*

Con nota prot. n. 0452647/2025 del 12/08/2025 la scrivente Sezione chiedeva aggiornamenti alla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in merito al progetto in oggetto ed al contempo invitava, in caso di esito positivo, a trasmettere alla scrivente Sezione la determina dirigenziale di liquidazione del saldo e la dichiarazione relativa al completamento delle attività nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di Intervento prefissati, al fine di procedere al rilascio del relativo parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

In riscontro alla succitata nota prot. n. 0452647/2025, la predetta Sezione comunicava con nota prot. 0514194/2025 del 23/09/2025 la trasmissione della Determinazione Dirigenziale 937 del 02/07/2025 con cui si procedeva alla liquidazione del saldo finale del contributo finanziario definitivo dell'intervento in oggetto ed attestava, altresì, il completamento delle attività nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di Intervento prefissati.

Con nota prot. n. 0452563/2025 del 12/08/2025 la scrivente Sezione invitava il Comune di Stornara (FG) a trasmettere ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica della comunicazione, l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia, alla data di presentazione dell'istanza (13/01/2025) in merito al progetto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 e di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 (Struttura ammessa a finanziamento FESR per Residenza Sociosanitaria e Assistenziale _ex art. 60 RR 4/2007 e Centro Diurno _ex art. 60ter RR 4/2007) da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) alla via La Menola. Con la predetta nota invitava, altresì, il legale rappresentante del Comune di Stornara a ritrasmettere l'istanza formulata secondo il modello

di domanda REA – 1 (strutture ammesse a finanziamento) allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Roberto Nigro, in qualità di legale rappresentante del Comune di Stornara con cui chiedeva l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 e di un centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019.

In riscontro alla predetta nota, il Comune di Stornara (Fg) trasmetteva con pec del 28/10/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 604934, nota del 06/10/2025 con cui attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017 e trasmetteva l'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 1 allegato alla D.G.R n. 793/2019 (strutture ammesse a finanziamento pubblico).

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con le citate Pec del 13/01/2025 e 15/01/2025, nonché dalla nota prot. n. 059348/2025 del 04/02/2025 e dalla successiva nota prot. 514194/2025 del 23/09/2025 della sezione competente è evidente, pertanto, che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Stornara – P.I. 00397570714- con sede in Stornara (Fg) in via E. Fieramosca n°24, ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX- Azione 9.11 con Atto Dirigenziale n. 564 dell'08/11/2016 per la realizzazione di una residenza socio-sanitaria assistenziale e di un centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenze (ex art. 66 e ex art. 60-ter del R.R. n. 4/2007)

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- **alla SEZIONE 1 –TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze

“In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 “FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO” per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

1. *posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 66 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio;(...)*
- a. ***Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento***

per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando

- **Il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico;{...}"**

R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti

1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti;{...}

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto."

- **Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. f) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

RR 4/2019 – Requisiti per le ex RSSA art 66 RR 4/2007 E smi

L'art. 12 "Norme transitorie" del R.R. n.4/2019, al paragrafo 12.4 prevede:

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni ma non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza)."

Ai sensi del precedente art 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell' art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 66 - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 • ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza.

RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni art 60ter RR 4/2007 e smi

L' art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :

“1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti.”

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all' atto dell' istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell' art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

- **Al Paragrafo 7 – RR 4 del 2019 _ PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA LR 9/2017 E S.M.I. DA PARTE DI STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO**

Tipologia di finanziamento ammesso

“Il R.R. n. 4/2019 all'art . 9 comma 3, lettera f) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art . 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art . 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (omissis..).

Richiamato l'art 66 del RR 4/2007 nel quale si prevede che il modulo abitativo debba avere le seguenti caratteristiche:

"camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.

L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza".

Richiamato l'art. 60-ter del RR 4 /2007 nel quale si prevede che il modulo abitativo debba avere le seguenti caratteristiche:

"Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.

La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- *un ambiente sicuro e protettivo per l'utenza a cui il Centro fa riferimento*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
- *2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;*
- *3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n.0058591/2025 del 04/02/202 acquisita agli atti e trasmessa dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 13/01/2025 e 15/01/2025 ed in particolare della Relazione tecnica generale e degli elaborati planimetrici relativi alle piante del piano terra, del piano primo e del piano secondo in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e l'indicazione della destinazione d'uso e la relativa metratura della Residenza Sociale Assistenziale per Anziani ex art. 66 e del Centro diurno ex art. 60-ter del RR n.4/2007, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali.

Considerato che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di Stornara ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 per la realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 (ex art. 66 del RR n. 4/2007) e per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 (ex art. 60-ter del RR n.4/2007)

Atteso che Il numero dei posti oggetto del progetto ammesso a finanziamento FESR è pari a n. 80 posti di cui :

- n. 30 posti di centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 (ex art. 60ter RR 4/2007);
- n. 50 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 (ex art 66 RR 4/2007).

In merito ai posti di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, si rappresenta che ai sensi della "Sezione 1 – TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO_ R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze" della DGR 793/2019 che statuisce quanto segue "(...) saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

1. *posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 66 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio;(...*
- **a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando**
 - **-Il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico; (...)"**

Pertanto, applicando il parametro di 50/7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto per anziani= 50:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze pari a 7 che sono arrotondati alla decina. Dunque, i posti oggetto di Rsa non autosufficienti sono 50 di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R n.4/2019.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793/2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Stornara (Fg) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico) dallo stesso Comune di Stornara - P.I. 00397570714- con sede in Stornara (Fg) in via E. Fieramosca n°24, **per l'autorizzazione alla realizzazione di :**

- **una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 50 p.l. di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;**
- **un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti;**

denominati "L'Albero della Vita" da realizzare nel Comune di Stornara (Fg) in via La Menola

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Stornara (FG) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Stornara (FG) è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec alla scrivente Sezione in data 13/01/2025 e 15/01/2025 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Stornara (FG), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Sindaco del Comune di Stornara alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 50 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R n.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n.4/2019 e di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n.4/2019.
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793/2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Stornara (Fg) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico) dallo stesso Comune di Stornara - P.I. 00397570714- con sede in Stornara (Fg) in via E. Fieramosca n°24, **per l'autorizzazione alla realizzazione di :**
- **una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 50 p.l. di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R.R. n.4/2019;**
- **un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti;**

denominati "L'Albero della Vita" da realizzare nel Comune di Stornara (Fg) in via La Menola;

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Stornara (FG) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Stornara (FG) è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec alla scrivente Sezione in data 13/01/2025 e 15/01/2025 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Stornara (FG), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Sindaco del Comune di Stornara alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 50 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R n.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n.4/2019 e di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n.4/2019.
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara,

con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Sindaco del Comune di Stornara (P.I. 00397570714- con sede in Stornara (Fg) in via E. Fieramosca n°24);
- al Comune di Stornara (**protocollo@pec.comune.stornara.fg.it**)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00059

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo